SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2004, n. **331.**

Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, e 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e succesive modificazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sulle sementi di barbabietole, sulle sementi di ortaggi, sui tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.

Art. 2.

Prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi di piante delle specie ortive e delle specie agrarie e sui tuberi-seme di patate

1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni previste.

2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo *a posteriori* dei campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:

a) sementi e tuberi-seme di patate raccolti in Paesi terzi;

b) sementi e tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica;

c) sementi e tuberi-seme di patate commercializzate per quanto riguarda la conservazione *in situ* e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

Art. 3.

Prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite al livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.

2. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo *a posteriori* di campioni, prelevati mediante sondaggi, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:

a) materiali di moltiplicazione prodotti in Paesi terzi;

b) materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica;

c) materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.

Art. 4.

Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

1. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformità delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.

2. Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.

3. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 2 riguardano il controllo *a posteriori* di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, di piantine di ortaggi e di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:

a) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti in Paesi terzi;

b) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti adatti all'agricoltura biologica;

c) materiali di moltiplicazione di ortaggi, di piante da frutto e di piante ornamentali, nonché piantine di ortaggi e piante da frutto destinate alla produzione di frutti commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Le analisi e le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare di contributi finanziari della Comunità europea e possono essere realizzate solo da autorità statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/61/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/61/CE, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

ALEMANNO, *Ministro per le politiche agricole e forestali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 e l'allegato *A* della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.

La direttiva 2003/61/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 165 del 3 luglio 2003.

La direttiva 66/401/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 125 dell'11 luglio 1966.

La direttiva 66/402/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 125 dell'11 luglio 1966.

La direttiva 68/193/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 93 del 18 aprile 1968.

La direttiva 92/33/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 157 del 10 giugno 1992.

La direttiva 92/34/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 157 del 10 giugno 1992.

La direttiva 98/56/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 226 del 13 agosto 1998.

Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L. 193 del 20 luglio 2002.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, reca: «Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite».

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: «Disciplina dell'attività cementiera».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 5 novembre 1971, n. 1096».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi».

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, reca: «Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali».

Note all'art. 6:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per la direttiva 2003/61/CE, vedi note alle premesse.

05G0024

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. **332.**

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Aquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «al Ministero della salute», sono inserite le seguenti: «e alle regioni e province autonome competenti per territorio»;

b) all'articolo 3, comma 2, l'alinea della lettera *a)* è sostituito dal seguente: «procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformità all'allegato I, per quanto riguarda:»;

c) all'articolo 21, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire la rapidità ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, è costituito dal direttore generale della direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione così recita:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio, porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza comple-

mentare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva, delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

— L'art. 1, comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002) così recita:

«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, reca: «Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.».

— Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 273 del 10 ottobre 2002.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 21 del citato decreto legislativo n. 54 del 2004, come modificati dal decreto qui pubblicato:

«Art. 3 *(Notifica della peste suina africana)*. — 1. Il sospetto o l'accertamento della peste suina africana deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute *e alle regioni e province autonome competenti per territorio* copia della denuncia ricevuta.

2. Il Ministero della salute, non appena è confermata la presenza della peste suina africana, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali:

a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrato dal servizio veterinario regionale, in conformità all'allegato I, per quanto riguarda:

1) i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende;

2) i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;

3) i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici;

4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'art. 8;

b) trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformità dell'art. 16, comma 4, lettera *a)*, e comma 5.».

«Art. 21 *(Piani di emergenza)*. — 1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.

2. *Al fine di garantire la rapidità ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, è costituito dal direttore generale della Direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.* Il citato organo può avvalersi di esperti e professionalità anche esterne agli enti ed alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

3. L'organo di cui al comma 2:

a) predispone, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia;

b) assicura il collegamento e l'interazione con l'unità di crisi centrale, regionale e locale, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo, comprese quelle di cui al comma 5;

c) verifica la corretta applicazione, da parte delle unità di crisi di cui alla lettera *b)*, delle misure da esso disposte;

d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore.

4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al comma 2 è autorizzato ad avvalersi del personale, attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboratorio, già operanti nelle amministrazioni competenti nel settore della epidemiologia e della sanità animale.

5. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, il personale delle unità di crisi di cui al comma 3, lettera *b)*, partecipa a:

a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di tecniche di comunicazione;

b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi almeno due volte l'anno.

A tali attività si provvede nell'àmbito delle risorse già previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla esercitazione del personale.

6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Commissione europea per l'approvazione.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

05G0025

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n. **333.**

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, in materia di lotta contro la peste suina classica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modificazioni;

Vista la decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1º febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «al Ministero della salute», sono inserite le seguenti: «e alle regioni e province autonome competenti per territorio»;

b) all'articolo 3, comma 2, l'alinea della lettera *a)* è sostituito dal seguente: «procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformità all'allegato I, per quanto riguarda:»;

c) all'articolo 22, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire la rapidità ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, è costituito dal direttore generale della Direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione così recita:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio, porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva, delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

— L'art. 1, comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002) così recita:

«4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, reca: «Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitare di lotta contro la peste suina classica.».

— Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L. 273 del 10 ottobre 2002.

— La decisione 2002/106/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L. 39 del 9 febbraio 2002.

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 3 e 22 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, così come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato così recita:

«Art. 3 *(Notifica della peste suina classica)*. — 1. Il sospetto o l'accertamento della peste suina classica deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute *e alle regioni e province autonome competenti per territorio* copia della denuncia ricevuta.

2. Il Ministero della salute, non appena è confermata la presenza della malattia, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattia degli animali:

a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformità all'allegato 1, per quanto riguarda:

1) i focolai della malattia confermati nelle aziende;

2) i casi della malattia confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;

3) i casi primari della malattia confermati nelle popolazioni di suini selvatici;

4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'art. 8;

b) trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta dalla malattia, in conformità dell'art. 16, comma 4, lettera *a)*, e comma 5.».

«Art. 22 *(Piani di emergenza)*. — 1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.

2. Al fine di garantire la rapidità ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro le epizozie, è costituito dal direttore generale della Direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal direttore del Centro di referenza nazionale

delle pesti suine (CEREP) e dal direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, ognuno per le funzioni previste dai decreti ministeriali istitutivi. Il citato organo può avvalersi di esperti e professionalità anche esterne agli enti ed alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

3. L'organo di cui al comma 2:

a) predispone, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia;

b) assicura il collegamento e l'interazione con l'unità di crisi centrale, regionale e locale, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo, comprese quelle di cui al comma 5;

c) verifica la corretta applicazione, da parte delle unità di crisi di cui alla lettera *b)*, delle misure da esso disposte;

d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore;

e) fornisce piani dettagliati di vaccinazione d'urgenza.

4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al comma 2 è autorizzato ad avvalersi del personale, attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboratorio, già operanti nelle amministrazioni competenti nel settore della epidemiologia e della sanità animale.

5. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, il personale delle unità di crisi di cui al comma 3, lettera *b)*, partecipa a:

a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di tecniche di comunicazione;

b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi almeno due volte l'anno. A tali attività si provvede nell'àmbito delle risorse già previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla esercitazione del personale.

6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Commissione europea per l'approvazione.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

05G0026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. Ghallab Ashraf, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Ghallab Ashraf, nato al Cairo (Egitto) il 1° dicembre 1974, cittadino egiziano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, di cui è in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licence in giurisprudenza», conseguito presso la «Cairo University-Faculty of Law» nell'ottobre 2001;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'«Ordine degli Avvocati» del Cairo, dal 21 luglio 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 19 ottobre 2004 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Lecco, come da quest'ultima confermato in data 19 febbraio 2001;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Ghallab Ashraf, nata al Cairo (Egitto) il 1° dicembre 1974, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque matene scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A00721

DECRETO 13 gennaio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'attività del Tribunale di Como e delle Sezioni distaccate di Cantù, Erba e Menaggio - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Milano in data 2 dicembre 2004, dalla quale risulta che il Tribunale di Como e le Sezioni distaccate di Cantù, Erba e Menaggio non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel giorno 30 novembre 2004 per sciopero nazionale dei dipendenti pubblici;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Tribunale di Como e delle Sezioni distaccate di Cantù, Erba e Menaggio nel giorno 30 novembre 2004, per sciopero nazionale dei dipendenti pubblici, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 gennaio 2005

p. *il Ministro:* VIETTI

05A00784

DECRETO 13 gennaio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'attività dell'Ufficio NEP della Corte d'appello di Trento - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Trento in data 2 dicembre 2004, dalla quale risulta che l'ufficio NEP della Corte d'Appello suindicata non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 30 novembre 2004 per sciopero nazionale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte d'Appello di Trento nel giorno 30 novembre 2004, per sciopero nazionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 gennaio 2005

p. *il Ministro:* VIETTI

05A00785

DECRETO 13 gennaio 2005.

Accertamento del mancato funzionamento dell'attività dell'Ufficio NEP del Tribunale di Civitavecchia - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Roma in data 9 dicembre 2004, dalla quale risulta che l'ufficio NEP del Tribunale di Civitavecchia non è stato in grado di funzionare regolarmente nei giorni 19 aprile e 29 settembre 2004 per sciopero proclamato dalle OO.SS.;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP del Tribunale di Civitavecchia nei giorni 19 aprile e 29 settembre 2004 per sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS., i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei dnque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 gennaio 2005

p. *Il Ministro:* VIETTI

05A00786

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2004.

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti» ed in particolare l'art. 19 che disciplina l'esportazione e l'importazione di organi e di tessuti, il quale prevede che le relative modalità siano definite con decreto del Ministro della salute;

Visti altresì gli articoli 8 e 10 che definiscono i compiti attribuiti al Centro nazionale ed ai Centri interregionali e regionali per i trapianti; gli articoli 13 e 16 che disciplinano l'attività delle strutture per i prelievi ed i trapianti e l'art. 15 che disciplina le strutture per la conservazione dei tessuti prelevati;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, che detta «Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea» nonché l'art. 27 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che mantiene in vigore le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 301 del 1993;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina le modalità attraverso le quali vengono effettuate l'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, nonché l'importazione a titolo gratuito di organi e tessuti.

Art. 2.

1. L'importazione e l'esportazione di organi e tessuti da o verso gli Stati che ne fanno libero commercio è vietata; è vietata altresì l'importazione di organi e tessuti da Stati la cui legislazione prevede la possibilità di prelievo di organi e tessuti provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.

Art. 3.

1. L'importazione di organi a scopo di trapianto è autorizzata, in base a quanto disposto nel presente decreto, dai Centri interregionali di riferimento che ne danno immediata comunicazione al Centro nazionale per i trapianti (C.N.T.).

Art. 4.

1. Gli organi importati da altre nazioni devono rispettare gli standard di qualità e di sicurezza indicati nel decreto di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge n. 91/1999, nell'ambito di accordi bilaterali e nelle specifiche linee guida predisposte dal Centro nazionale per i trapianti. In ogni caso la documentazione di provenienza inerente le generalità e la certificazione del donatore dal quale sono stati prelevati gli organi dovrà essere conservata presso il Centro nazionale per i trapianti ovvero presso il Centro interregionale che ne ha autorizzato l'importazione.

Art. 5.

1. Gli organi prelevati sul territorio nazionale, ad eccezione dei casi previsti dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 91/1999, nell'ambito di accordi bilaterali, approvati dal C.N.T., possono essere offerti ed esportati presso organizzazioni estere di coordinamento delle attività di trapianto solo se su tutto il territorio nazionale non esistono riceventi idonei.

Art. 6.

1. L'importazione di tessuti provenienti da Paesi esteri è consentita solo se gli stessi non sono disponibili in Italia ed è autorizzata dal Centro nazionale per i trapianti, dai Centri interregionali, dai Centri regionali ovvero dalle strutture per la conservazione e la distribuzione dei tessuti (banche dei tessuti) individuate dalle regioni, a seconda delle rispettive competenze.

2. In tutti i casi previsti dal precedente comma devono essere rispettate le seguenti modalità:

a) richiesta di importazione da parte della struttura individuata dalla regione come idonea ad effettuare il trapianto di tessuti inclusa la cornea, in conformità con quanto previsto dal comma 3 punto *A)* dell'accordo Stato-regioni 14 febbraio 2002, sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti di cui all'art. 16 della legge n. 91/1999;

b) autorizzazione all'importazione da parte della struttura di competenza. Alla domanda di importazione va risposto entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione, salvo urgenza documentata;

c) provenienza del tessuto da parte di una banca estera compresa nell'elenco rilasciato dal Centro nazionale per i trapianti;

d) certificazione della banca estera comprovante la provenienza, la sicurezza e l'idoneità biologica del tessuto importato, nonché le modalità organizzative e tecniche del prelievo;

e) disponibilità di documentazione comprovante l'idoneità del donatore che dovrà essere conservata dalla struttura che ha concesso l'autorizzazione o dalla struttura che ne ha effettuata la valutazione diretta.

Art. 7.

1. I tessuti prelevati nel territorio nazionale, ad eccezione dei casi previsti nel comma 3 dell'art. 19 della legge n. 91/1999, nell'ambito di accordi bilaterali ufficialmente (riconosciuti) approvati dal CNT, possono essere offerti ed esportati presso banche dei tessuti ovvero presso altre organizzazioni di trapianto estere solo se su tutto il territorio nazionale non esistono riceventi idonei e se non esistono in Italia banche dei tessuti corrispondenti.

Art. 8.

1. L'autorizzazione all'importazione o all'esportazione deve essere presentata all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competente all'atto della richiesta del nulla-osta all'importazione o all'esportazione dell'organo o del tessuto. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera mensilmente comunicano al Centro nazionale trapianti gli estremi dei nulla-osta rilasciati.

Art. 9.

1. Il Centro nazionale trapianti effettua annualmente la verifica complessiva dei flussi di importazioni ed esportazioni di organi e tessuti effettuate ai sensi di quanto disciplinato dal presente provvedimento, con particolare riguardo alla corrispondenza con le linee guida approvate relativamente al prelievo, alla conservazione ed al trapianto delle diverse tipologie di tessuto idonee ad essere trapiantate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 10

05A00851

DECRETO 3 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Capparelli Alejandra Franca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Capparelli Alejandra Franca, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «endocrinologia», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico specialista in endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e succssive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Capparelli Alejandra Franca è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Endocrinologia» rilasciato in data 29 novembre 2001 dal Ministerio de Salud de la Nacion, Repùblica Argentina, alla dott.ssa Capparelli Alejandra Franca, nata a Buenos Aires (Argentina) il 26 settembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00719

DECRETO 3 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Salischiker Elena Mabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Salischiker Elena Mabel, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «endocrinologia» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione medico specialista in endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e succssive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato Decreto Legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la Sig.ra Salischiker Elena Mabel è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Specialista in Endocrinologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Endocrinologia» rilasciato in data 5 marzo 2005 dal Ministerio de Salud y accion Social (Repùblica Argentina) alla Dr.ssa Salischiker Elena Mabel, cittadina italiana, nata a Carlos Casares (Argentina) il 9 maggio 1948, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00720

DECRETO 18 gennaio 2005.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Ospedale infantile e Pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi», in Trieste.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Ospedale infantile e Pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi con sede legale in Trieste, per la conferma del carattere scientifico dell'istituto, per la disciplina materno-infantile;

Vista la nota della regione Friuli-Venezia Giulia, direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, n. 6757 del 25 marzo 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso l'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste in data 5 ottobre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Ospedale infantile e Pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi con sede legale a Trieste, via dell'Istria n. 65/1, per la disciplina materno-infantile.

Roma, 18 gennaio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
ILLY

05A01014

DECRETO 18 gennaio 2005.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Centro di riferimento oncologico», in Aviano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza dell'8 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Centro di riferimento oncologico con sede legale in Aviano (Pordenone), per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina dell'oncologia;

Vista la nota della regione Friuli-Venezia Giulia, direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, n. 6758 del 25 marzo 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dal Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone);

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) in data 24 settembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni

le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Centro di riferimento oncologico con sede legale ad Aviano (Pordenone), via Pedemontana Occidentale n. 12, per la disciplina dell'oncologia.

Roma, 18 gennaio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Presidente della regione
Friuli-Venezia Giulia
ILLY

05A01013

DECRETO 31 gennaio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas, in Rozzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 13 febbraio 2004 da parte dell'Istituto Clinico Humanitas con sede legale in Rozzano (Milano), per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina di gastroenterologia;

Vista la deliberazione della regione Lombardia, n. VII/18229 del 19 luglio 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale del riconoscimento del carattere scientifico richiesto dall'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano);

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano) in data 2 dicembre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 gennaio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Milano), via Manzoni, 56, Istituto con personalità giuridica di diritto privato, per la disciplina di gastroenterologia.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

05A01009

DECRETO 1º febbraio 2005.

Riconoscimento del carattere scientifico della Casa di Cura San Raffaele Pisana, in Roma.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 5 luglio 2004 da parte della casa di cura «San Raffaele Pisana», con sede legale in Roma, per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina della riabilitazione motoria e sensoriale;

Vista la deliberazione n. 1287 del 23 dicembre 2004, con la quale la Giunta della regione Lazio ha riconosciuto la coerenza del riconoscimento scientifico della predetta Casa di cura con la programmazione regionale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso la Casa di cura San Raffaele Pisana di Roma in data 12 ottobre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 gennaio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico della Casa di cura San Raffaele Pisana di Roma, via della Pisana, 235, Istituto con personalità giuridica di diritto privato, per la disciplina della riabilitazione motoria e sensoriale.

Roma, 1° febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Lazio
STORACE

05A01010

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertata la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 3 gennaio 2005, per l'intera giornata lavorativa, a causa di un'assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali ed R.S.U. locali.

Motivazione.

L'Ufficio Provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. 4504/P.R.A. del 28 dicembre 2004, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 3 gennaio 2005, per l'intera giornata lavorativa, per assemblea del personale indetta dalle Organizzazioni sindacali ed R.S.U. locali.

La procedura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, con la nota del 10 gennaio 2005 protocollo n. 122/2005/14/4, a confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra è stato disposto il presente decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 18 gennaio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A00672

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 gennaio 2005.

Farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel Formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993 la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. (Determinazione n. 18).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'azienda italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società A.F.O.M. Medical S.p.a. non ha presentato domanda di rinnovo dei farmaci oggetto della presente determinazione;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente compresi nel formulario unico nazionale di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, indicati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determinazione, registrati a nome della società A.F.O.M. Medical S.p.a. con sede in via Washington, 72, Milano, codice fiscale 01039766010, non è rinnovata.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2005

Il dirigente dell'ufficio: GUALANO

ALLEGATO 1

Medicinale: METADONE CLORIDRATO AFON.

Confezione: A.I.C. n. 029927100 - «0,1% sciroppo» flacone 500 ml (sospesa).

05A00788

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2004.

Modalità di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso. (Deliberazione n. 248/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera *h)*;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: D.P.C.M. 31 ottobre 2002);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 178/04;

la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2004, n. 188/04 (di seguito: deliberazione n. 188/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2004 n. 209/04 (di seguito: deliberazione n. 209/04);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 12 dicembre 2002, recante «Condizioni economiche per la fornitura di gas naturale dagli esercenti l'attività di vendita» (di seguito: documento per la consultazione 12 dicembre 2002);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 30 novembre 2004, recante «Aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso» (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2004);

Considerato che:

con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità, in attuazione dell'art. 1 della deliberazione n. 207/02, ha disci-

plinato le modalità di definizione delle condizioni economiche che gli esercenti l'attività di vendita del gas naturale sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 erano nella condizione di cliente non idoneo;

con la deliberazione n. 195/02, l'Autorità, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 31 ottobre 2002, ha introdotto, al fine di minimizzare l'impatto inflazionistico dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, il cui andamento è considerato ai fini della disciplina di aggiornamento della componente materia prima del gas acquistato all'ingrosso, una nuova disciplina di detto aggiornamento, successivamente recepita dalla predetta deliberazione n. 138/03; e che detta disciplina è anche stata volontariamente assunta a parametro per la definizione e l'aggiornamento dei prezzi convenuti in numerosi contratti di compravendita del gas all'ingrosso;

con la deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorità, tenendo conto delle richieste formulate dagli operatori in merito all'originario schema di provvedimento diffuso col documento per la consultazione 12 dicembre 2002, ha definito una disciplina di calcolo del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, assicurando, limitatamente alla prima fase di apertura del mercato, un'equa ripartizione tra esercenti e clienti finali dei benefici derivanti dalle riduzioni di costo già registrate nel settore;

Considerato che:

lo scenario di riferimento per i prezzi energetici nei mercati internazionali ha registrato negli ultimi mesi significativi cambiamenti rispetto alle condizioni esistenti e valutabili nell'anno 2002, in particolare, un congiunturale ed imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi assunti a riferimento per la determinazione del prezzo del gas nei contratti internazionali; e che tale dinamica, dovuta anche a pratiche speculative del mercato del greggio, determinerebbe, per effetto dell'applicazione dell'attuale disciplina di aggiornamento, un aumento della sopra citata componente materia prima, con conseguenti impatti inflazionistici;

nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 209/04, le informazioni acquisite in merito alla dinamica dei prezzi all'importazione in Italia hanno evidenziato la negoziazione di alcuni contratti di importazione caratterizzati da prezzi superiori rispetto al costo medio europeo; e che il costo di approvvigionamento risulta attualmente riconosciuto nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui alla deliberazione n. 138/03;

Considerato che:

la disciplina di aggiornamento della componente materia prima tiene conto dell'andamento del mercato internazionale del gas, anche al fine di incentivare comportamenti efficienti; e che nei contratti internazionali di approvvigionamento di gas naturale è prassi degli operatori più efficienti, prevedere clausole di adeguamento dei prezzi legate all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi in modo tale da attenuarne l'incidenza, qualora tale andamento non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo (c.d. clausola di salvaguardia);

la disciplina attualmente prevista dalla deliberazione n. 195/02 non contempla previsioni analoghe a quelle indicate al precedente alinea, atteso che l'anomalo aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi si è verificato nel periodo successivo all'adozione del predetto provvedimento, ossia nell'arco temporale compreso tra il 2003 ed il 2004;

l'assenza di una tale previsione determinerebbe una sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas naturale che rivendono al mercato italiano, a danno dei clienti finali;

anche alla luce di quanto sopra, l'Autorità, con il documento per la consultazione 30 novembre 2004, ha posto in consultazione misure volte a modificare l'attuale disciplina di aggiornamento del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, contenuta nella deliberazione n. 195/02, in particolare:

a) integrando tale disciplina con previsioni che assicurino variazioni da apportare alla componente materia prima ridotte al 30-60%, quando il prezzo del Brent ricade al di fuori di un intervallo prefissato, stimato sulla base dell'andamento medio del mercato e compreso tra i 18 ed i 35 dollari/barile;

b) rettificando i pesi adottati nell'indice I_t ai fini del calcolo delle variazioni della componente materia prima e sostituendo i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi;

c) inoltre, al fine di incentivare gli operatori a negoziare, nell'ambito dei mercati internazionali del gas ai fini dell'approvvigionamento nazionale, prezzi coerenti con il costo medio europeo, l'Autorità, nel sopra citato documento per la consultazione 30 novembre 2004, ha delineato misure volte a modificare l'attuale disciplina di calcolo del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, al fine di trasferire al consumatore finale i vantaggi di costo inizialmente lasciati al venditore, prevedendo in particolare una riduzione compresa tra 0,2 e 0,5 centesimi di euro/mc del valore attualmente riconosciuto dalla predetta disciplina;

Considerato che:

gli interventi delineati dall'Autorità nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 si fondano su evidenze relative all'andamento dei mercati internazionali dell'energia e sulle informazioni rese disponibili all'Autorità dagli operatori;

anche al fine di consentire agli operatori interessati di rappresentare eventuali esigenze specifiche che potrebbero connotare alcuni contratti di importazione, l'Autorità, con la deliberazione n. 188/04, ha richiesto ai soggetti importatori una serie di informazioni in merito ai contenuti ed alla configurazione delle condizioni economiche dei rispettivi contratti; e che solo in forza di tali informazioni, ovvero di evidenze contrattuali tali da incidere sull'impianto delle esigenze generali sottese al presente provvedimento, in coerenza con le finalità dallo stesso perseguite, potrebbero essere riesaminati i predetti interventi;

dalle osservazioni pervenute in sede di consultazione è emerso quanto segue:

a) alcuni operatori hanno contestato l'esistenza, nei propri contratti di importazione, di clausole di salvaguardia, mentre altri, pur ammettendone l'esistenza, hanno contestato i valori indicati a tal fine nel documento per la consultazione 30 novembre 2004, in quanto ritenuti eccessivamente onerosi; peraltro, detti operatori a supporto di tali generiche affermazioni, si sono rifiutati di fornire le informazioni richieste con la predetta deliberazione n. 188/04 né, tanto meno, hanno prodotto i documenti contrattuali cui fanno riferimento;

b) alcune società di vendita hanno evidenziato che la modifica dell'attuale disciplina di aggiornamento della componente materia prima, come delineata nel documento per la consultazione, produrrebbe gravi ripercussioni nel mercato nazionale del gas all'ingrosso determinando, in particolare, nei contratti di compravendita in essere, un onere eccessivo in capo all'acquirente, qualora detti contratti non prevedano clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento;

c) alcuni operatori hanno richiesto di correlare l'andamento della componente materia prima, in via principale, al gasolio, che rappresenta il combustibile alternativo nel settore degli usi civili, mentre non sono emerse indicazioni univoche circa l'orientamento dell'Autorità di sostituire con il Brent i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi;

d) alcune società di vendita hanno contestato la prospettata riduzione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, osservando, in particolare, che sulla base di tale disciplina le medesime società hanno negoziato i rispettivi contratti di fornitura con i clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005;

Considerato che in applicazione della nuova disciplina per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, registrerebbe una variazione maggiore del 5% rispetto al valore assunto dal medesimo indice per il mese di ottobre 2004, data dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;

Ritenuto che:

sia necessario modificare la deliberazione n. 195/02:

a) introducendo, al fine di evitare una sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas naturale, oltre ai possibili impatti inflazionistici della stessa, una apposita disposizione che assicuri variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent ricada al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile;

b) rettificando i pesi adottati nel paniere di riferimento, con la previsione di una maggiore quota per il BTZ e di una corrispondente minore quota del gasolio, in modo da riflettere i cambiamenti intercorsi negli usi finali di gas naturale e le condizioni praticate nel mercato all'ingrosso;

c) utilizzando per il greggio il riferimento alle quotazioni del Brent in sostituzione del paniere dei greggi precedentemente adottato, tenuto conto del suo rilievo nella contrattualistica internazionale;

sia opportuno, in considerazione dell'eccezionalità e della rilevanza dell'imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, assicurare adeguata tutela agli operatori che, nel mercato nazionale del gas all'ingrosso, hanno concluso contratti di compravendita senza prevedere clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi, in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;

sia necessario, per realizzare la finalità di cui al precedente alinea, adottare una direttiva che imponga agli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base della modifica di cui alla precedente lettera *a)*;

sia opportuno, al fine di incentivare nei contratti di importazione del gas la negoziazione di prezzi coerenti con il prezzo medio europeo, ridurre il valore attualmente riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso; e che, tenuto conto che sulla base dell'attuale valore di tale corrispet-

tivo sono stati negoziati contratti di fornitura con clienti finali attualmente in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005, sia opportuno che la predetta riduzione abbia effetto a far data dall'1° ottobre 2005;

Ritenuto che le misure di cui sopra possano essere riesaminate qualora, dall'analisi delle condizioni economiche dei contratti di importazione che gli operatori eventualmente produrranno, emergano evidenze tali da incidere sull'impianto delle esigenze generali sottese al presente provvedimento, in coerenza con le finalità dallo stesso perseguite;

Ritenuto che sia comunque necessario, al fine di evitare una sovraremunerazione per gli operatori che acquistano all'estero gas naturale, modificare, fin dal trimestre gennaio-marzo 2005, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, in esito all'applicazione della nuova disciplina di aggiornamento;

Delibera:

Art. 1.

Modificazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 novembre 2002, n. 195/02

1.1. All'art. 1, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02), il testo successivo alle parole «seguente comma» è sostituito dal seguente testo: «Prima dell'inizio di ciascun trimestre viene calcolato l'indice dei prezzi di riferimento I_t composto da:

$I_t = a \times GASOLIO_t / GASOLIO_0 + b \times BTZ_t / BTZ_0 + c \times BRENT_t / BRENT_0$

dove:

a) a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;

b) $GASOLIO_t$ è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.2, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg considerando la media mensile dei valori del cambio euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;

c) $GASOLIO_o$ è il valore base di GASOLIO, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 21,9137 centesimi di euro/kg;

d) b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;

e) BTZ_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di euro/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;

f) BTZ_o è il valore base di BTZ relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 14,1070 centesimi di Euro / kg;

g) C è il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;

h) $BRENT_t$ é la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile e trasformate in centesimi di Euro / kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio Euro / dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;

i) $BRENT_0$ è il valore base del BRENT relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 18,2503 centesimi di euro/kg.

1.2. All'art. 1, comma 3, della deliberazione dell'Autorità n. 195/02 il testo successivo alle parole «seguente comma» è sostituito dal seguente testo: «Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (I_{t-1}), ossia se:

$$\left|\frac{I_t - I_{t-1}}{I_{t-1}}\right| > 0,05$$

le condizioni economiche di fornitura, di cui alla deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03), con riferimento al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, sono aggiornate apportando una variazione ΔQE, positiva o negativa tale che $QE_t = QE_{t-1} + \Delta QE$, dove QE_{t-1} è il valore di QE, vale a dire della quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale ricompresa nel corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato per il precedente aggiornamento.

La variazione ΔQE è calcolata mediante una delle seguenti formule:

a) $\Delta QE = QE_0 \; x \; (I_t - I_{t-1})$ Euro / GJ, se 20 dollari / barile $\leq B_t \leq$ 35 dollari / barile e 20 dollari / barile $\leq B_{t-1} \leq$ 35 dollari / barile

dove:

B_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile;

B_{t-1} è la media di cui al precedente alinea riferita al precedente aggiornamento;

QE_0 è il valore base di QE, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002, pari a 3,1510 Euro / GJ;

b) $\Delta QE = QE_0 \; x \; \alpha \; x \; (I_t - I_{t-1})$ Euro / GJ, se B_t e B_{t-1} sono minori di 20 dollari / barile o B_t e B_{t-1} sono maggiori di 35 dollari / barile,

dove:

B_t, B_{t-1} e QE_0 sono definiti come alla precedente lettera *a)*;

α è un coefficiente che assume valore pari a 0,75;

c) in tutti gli altri casi:

1) se 20 dollari / barile $\leq B_{t-1} \leq$ 35 dollari / barile e $B_t <$ 20 dollari / barile o $B_t >$ 35 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{B_{Lim} - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - B_{Lim}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1}) \qquad \text{Euro/GJ}$$

dove:

B_t, B_{t-1} e QE_0 sono definiti come alla precedente lettera *a)*

α è definito come alla precedente lettera *b)*;

B_{Lim} è pari a 20 dollari / barile se $B_t < B_{t-1}$ ed è pari a 35 dollari / barile se $B_t > B_{t-1}$;

2) se 20 dollari / barile $\leq B_t \leq$ 35 dollari / barile e $B_{t-1} <$ 20 dollari / barile o $B_{t-1} >$ 35 dollari / barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{B_{Lim} - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{B_t - B_{Lim}}{B_t - B_{t-1}} \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1}) \qquad \text{Euro/GJ}$$

dove:

B_t, B_{t-1} e QE_0 sono definiti come alla precedente lettera *a)*;

α è definito come alla precedente lettera *b)*;

B_{Lim} è pari a 20 dollari / barile se $B_{t-1} < B_t$ ed è pari a 35 dollari / barile se $B_{t-1} > B_t$;

3) se $B_{t-1} <$ 20 dollari / barile e $B_t >$ 35 dollari /barile,

$$\Delta QE = \left(\frac{20 - B_{Lim}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{35 - 20}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 35}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1}) \qquad \text{Euro/GJ}$$

dove:

B_t, B_{t-1} e QE_0 sono definiti come alla precedente lettera *a)*;

α è definito come alla precedente lettera *b)*;

4) se $B_{t-1} >$ 35 dollari / barile e $B_t <$ 20 dollari / barile:

$$\Delta QE = \left(\frac{35 - B_{t-1}}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha + \frac{20 - 35}{B_t - B_{t-1}} + \frac{B_t - 20}{B_t - B_{t-1}} \times \alpha \right) \times QE_0 \times (I_t - I_{t-1}) \qquad \text{Euro/GJ}$$

dove:

B_t, B_{t-1} e QE_0 sono definiti come alla precedente lettera *a)*;

α è definito come alla precedente lettera *b)*.

Art. 2.

Obblighi degli esercenti l'attività di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere

2.1. Le disposizioni seguenti si applicano agli esercenti l'attività di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale, in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che non prevedano clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura.

2.2. Gli esercenti di cui al comma 2.1, offrono ai propri clienti nuove condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento della componente materia prima, effettuato dall'Autorità ai sensi della disciplina introdotta dal comma 1.2.

Art. 3.

Revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso

3.1. Ai fini della determinazione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, CCI, di cui all'art. 7, comma 1, della deliberazione n. 138/03, il valore di S è pari a 0,135552 Euro/GJ a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Art. 4.

Disposizioni relative all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2005 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

4.1. Ai fini dell'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005, sulla base delle disposizioni del presente provvedimento, il valore di I_{t-1} da utilizzare per il calcolo della variazione di cui all'art. 1, comma 2, è pari a 1,104, in luogo del valore di I_{t-1} pari a 1,127 assunto per il precedente aggiornamento ed il valore di QE_{t-1} è pari a 3,479 euro/GJ in luogo del valore di QE_{t-1} pari a 3,551 euro/GJ assunto per il precedente aggiornamento.

4.2. Per quanto previsto dal precedente comma, per il trimestre gennaio-marzo 2005, le condizioni economiche di fornitura di gas naturale sono complessivamente aumentate, rispetto al valore applicato per il trimestre ottobre-dicembre 2004, di 0,247 euro/GJ; tale aumento è pari a 0,009514 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore pari a 38,52 MJ/mc.

Art. 5.

Disposizioni finali

5.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal 1° gennaio 2005.

Milano, 29 dicembre 2004

Il presidente: ORTIS

05A00463

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 23 dicembre 2004, n. **49/2004.**

Attività informativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004: esercizio dell'interpello.

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

Direzione generale per l'attività ispettiva

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Direzione generale della comunicazione

Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Direzione generale dell'immigrazione

Direzione generale del mercato del lavoro

Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione

Direzione generale per le politiche previdenziali

Direzione generale per l'innovazione tecnologica

Direzione generale delle risorse umane e affari generali

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

All'INPS
Direzione centrale ispettorato

All'INAIL
Direzione centrale ispettorato

All'ENPALS
Direzione generale - Servizio contributi e vigilanza

All'INPGI
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'IPSEMA
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza

All'ENASARCO
Unità organizzativa vigilanza e Coordinamento sedi

e, per conoscenza

All'Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento

Al Comando Carabinieri - Ispettorato del lavoro

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autononia di Trento

Alla Regione Siciliana - Assessorato lavoro e previdenza sociale - Ispettorato regionale del lavoro

A seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 124/2004, l'attività informativa istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha acquisito un ruolo di rilievo nell'ambito delle competenze istituzionali oggi riassunte nel citato decreto. Tale attività si può esercitare attraverso risposte a quesiti proposti:

a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro;

c) alla Direzione generale per l'attività ispettiva. attraverso l'interpello;

a) Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è un servizio che su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni ministeriali, mediante raccordo con le Direzioni generali interessate, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: congedi parentali, disabilità, tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza,

tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attività di comitati e commissioni del Ministero.

Gli utenti possono contattare il servizio attraverso la chiamata telefonica o tramite l'invio di e-mail.

b) Quesiti alle Direzioni regionali e provinciali.

I quesiti rivolti alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sono riconducibili alle attività di cui all'art. 7, lettera *c)*, e art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 124/2004.

Tali articoli stabiliscono che il personale ispettivo fornisce chiarimenti in relazione alle leggi sulla cui applicazione deve vigilare e fornire indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.

Si ricorda, ancora, che in tali ipotesi, il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per i profili di competenza.

c) Interpello.

In riferimento all'interpello va precisato che lo stesso può esercitarsi su tutta la normativa statale, ivi compresa quella di natura regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Va chiarito, inoltre, che il diritto di interpello si esplica esclusivamente su attivazione dei soggetti collettivi o rappresentativi individuati specificatamente dalla norma (associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) i quali rivolgono a questo Ministero, per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero degli Istituti previdenziali in sede provinciale per le materie di competenza quesiti di ordine generale.

L'elemento che differenzia l'interpello rispetto all'attività informativa svolta a livello territoriale è dato dall'attualità delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioè, non sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione, né in sede di circolare né in sede di risposta ad un precedente interpello.

Pertanto, le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali in sede provinciale, provvederanno ad inoltrare alla Direzione generale per l'Attività ispettiva i quesiti che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 124/2004, siano pervenuti esclusivamente in via telematica solo dopo aver verificato attentamente l'effettiva sussistenza dei presupposti sopra indicati.

Per quanto attiene alle modalità operative dell'istituto, nonostante la norma non contenga alcun termine, va comunque evidenziata l'esigenza di fornire risposte il più possibile tempestive, sia pure in relazione alla complessità e alla molteplicità degli argomenti oggetto di quesito.

Ciò premesso, ragioni di opportunità richiedono, dunque, l'individuazione di termini, sia pure indicativi, per assicurare l'efficacia dell'istituto in esame.

Le Direzioni provinciali del lavoro e gli Istituti previdenziali, pertanto, provvederanno a trasmettere, entro quindici giorni, alla Direzione generale per l'Attività ispettiva il quesito corredandolo di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio.

Tale Direzione, ove il quesito riguardi problematiche che esulano dai profili di diretta competenza, provvede ad inoltrarlo alle Direzioni generali competenti *ratione materiae*, od a convocare, qualora il quesito sia ascrivibile alla competenza di più Direzioni generali, le Direzioni interessate per la valutazione congiunta del medesimo entro venti giorni.

Le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere motivato o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale per l'attività ispettiva entro venti giorni.

La soluzione prospettata. ove condivisa, ovvero le diverse risposte formulate dalla Direzione generale per l'Attività ispettiva e dalle altre Direzioni generali interessate, saranno trasmesse, entro i successivi dieci gionri all'Ufficio legislativo per il parere giuridico di competenza.

Allo scopo di dare massima diffusione alle soluzioni proposte ai quesiti ad interpello, appare utile che le stesse siano pubblicate sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un area appositamente dedicata.

Da ultimo, con rilerimento agli effetti dell'interpello, si ribadisce che fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi (art. 3 della legge n. 689/1981) nonché dell'applicazione delle sanzioni civili.

Roma, 23 dicembre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

05A00787

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma della dott.ssa Maria Grazia Cappugi, Consigliere di Stato, a Commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, la dott.ssa Maria Grazia Cappugi, Consigliere di stato, è stata confermata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, fino al 31 dicembre 2005.

05A00757

Avviso relativo alla conferma del prefetto dottor Giancarlo Trevisone, a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005, il prefetto dott. Giancarlo Trevisone è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del Comune di Castelvolturno (CE), fino al 30 giugno 2005.

05A00758

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 6 del 24 gennaio 2005).

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:

1. Premessa.

Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del Testo unico predetto, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero. Sono pertanto esclusi i progetti concernenti le azioni di sistema, così come definiti dall'art. 2, comma 2 del medesimo decreto interministeriale.

2. Obiettivi.

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art 18 del Testo unico sopra citato, a persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati e gestiti da enti locali o da soggetti privati convenzionati con l'ente locale, ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del Regolamento di attuazione del Testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di 4.272.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del Testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del Testo unico già menzionato e dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza.

4. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti: persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

5. Proponenti ed attuatori.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti attuatori debbono comunque essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del regolamento di attuazione del Testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

Ai fini della valida presentazione del progetto è sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici. Qualora nel progetto vengano indicate forme di collaborazione o di partenariato con soggetti privati, che svolgono attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'art. 18 del citato Testo unico, gli stessi debbono essere iscritti alla terza sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

6. Durata dei progetti.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un anno.

7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio, articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del Testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente;

d) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del Testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del regolamento di attuazione del Testo unico già citato.

8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della Commissione interministeriale art. 18 - Tel. 06/42153484, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it

9. Procedure di selezione.

9.1 Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario allegato al presente avviso;

privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera *e)*;

privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;

presentati da soggetti privati non iscritti alla terza sezione del registro, di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del regolamento di attuazione del testo unico già citato, o che indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5, comma 4 ultimo periodo, non iscritti alla terza sezione del registro, sopra citato.

9.2 Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4, dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999:

esperienza e capacità organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti, eventualmente comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle persone assistite nei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno, eventualmente comprovata da idonea documentazione;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento socio-lavorativo;

capacità di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

ottimale rapporto costi/benefici.

10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.

11. Modalità e termini di presentazione della domanda.

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 7.

Le buste contenenti le proposte (un originale più quattro copie ed eventuale cd-rom in formato compatibile MsWord), con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale - art. 18 del Testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, via Barberini n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre il 4 marzo 2005. Le domande possono essere spedite per posta con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 presso il Dipartimento per le pari opportunità, segreteria tecnica della Commissione interministeriale, via Barberini n. 38, Roma, 4º piano, stanza 430.

ALLEGATO 1

Fac simile della domanda di candidatura

PROGETTI DI PROTEZIONE SOCIALE
(in esecuzione dell'art. 18 - decreto legislativo n. 286/1998)

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di consorzio, associazione, partenariato):

Il sottoscritto (nome e cognome) ....
in qualità di legale rappresentante di: ....
Ragione sociale: ....
Natura giuridica: ....
Indirizzo .... c.a.p. ....
Tel. .... fax .... e-mail ....
Codice fiscale ....

Chiede

di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998), di cui all'avviso n. 6 del 24 gennaio 2005.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del progetto ....

Durata del progetto - Mesi: □□

Costo del progetto:

Totale € ....

di cui:

€ .... richiesti a valere sulle risorse statali (70%);

€ .... a valere sulle risorse dell'ente territoriale relative all'assistenza (30%).

Dichiara altresì che per il medesimo progetto:

non è stata inoltrata domanda di finanziamento ad altri enti pubblici;

sono stati ottenuti contributi pubblici da (indicare l'ente) .... per un importo di € .... , o contributi privati da (indicare il soggetto) .... per un importo di € ....;

è stata inoltrata domanda di finanziamento a (indicare l'ente) .... per un importo di € ....;

il presente progetto è una continuazione di quello già finanziato a valere sulle risorse dell'avviso n. 5 del 2 gennaio 2004;

è stato presentato altro progetto sul presente avviso in qualità di partner (indicare quale) ....

Eventuale soggetto attuatore (se diverso dal proponente) ....

Altri enti partecipanti al progetto di cui al punto 5, comma 4, del presente avviso ....

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che evidenzi obiettivi, l'articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente pubblico territoriale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del Testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura e alle caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente territoriale che il progetto presentato sia beneficiario del cofinanziamento di cui all'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del Testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)* del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato, nel caso di soggetto proponente che non sia ente locale, nonché di soggetto attuatore diverso dal soggetto proponente.

Firma del legale rappresentante
autenticata nei termini della legge

ALLEGATO 2

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

□□□
Codice (da compilare da parte della commissione).

Sezione 1: dati generali del progetto.

1.1 Titolo del progetto.

1.2 Durata del progetto.

Mesi: □□

1.3 Sommario del progetto.

Descrizione riassuntiva (max 20 righe) delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi

Sezione 2: soggetti partecipanti.

2.1 Soggetto proponente.
Nome: ....
Ragione sociale: ....

Sede legale: .... città: ....
Indirizzo: .... città: ....
Tel: ....
Fax: ....
E-mail: ....

Codice fiscale: .... partita I.V.A. ....

Rappresentante legale: ....
Cognome e nome: ....
Tel: ....

2.2 Eventuali soggetti attuatori.
Nome: ....
Ragione sociale: ....

Sede legale: .... città: ....
Indirizzo: .... città: ....
Tel: ....
Fax: ....
E-mail: ....

Codice fiscale: .... partita I.V.A. ....

Rappresentante legale: ....
Cognome e nome: ....
Tel: ....
(da ripetersi per ciascun ente attuatore).

2.3 Altri soggetti partecipanti di cui al punto 5, comma 4, del presente avviso.
Nome: ....
Ragione sociale: ....

Sede legale: .... città: ....
Indirizzo: .... città: ....
Tel: ....
Fax: ....
E-mail: ....

Codice fiscale: .... partita I.V.A. ....

Rappresentante legale: ....
Cognome e nome: ....
Tel: ....
(da ripetersi per ciascun ente partecipante).

Sezione 3: descrizione del progetto.

3.1 Contesto locale.

Descrizione del territorio nel quale si rilevano fenomeni che includono interventi di protezione sociale, con possibilità di allegare documentazione che ne comprovi la diffusione a livello locale. (max 10 righe).

Descrizione dei fenomeni locali, attraverso cui i suddetti problemi si manifestano (max 10 righe).

Quale contributo vuole offrire il seguente progetto alla soluzione dei suddetti problemi (max 10 righe).

3.2 Evidenze di efficacia dell'intervento proposto.

Indicare i riferimenti bibliografici relativi e la tipologia di studio da cui derivano tali evidenze:

ricerche-azioni territoriali;

studi «ad hoc» settoriali;

esperienze precedenti;

altro (specificare).

Se non è disponibile alcuna evidenza di efficacia, indicare come si intende valutarla (max 10 righe).

3.3 Obiettivi del progetto.

Indicare gli obiettivi del progetto (max 10 righe).

3.4 Capacità di collegamento in rete anche con altri programmi di intervento di protezione sociale (max 10 righe).

3.5 Capacità di colmare carenze di servizi nel territorio in grado di perseguire analoghi obiettivi (max 10 righe).

3.6 Cantierabilità (max 10 righe).

Sezione 4: descrizione del piano di attività generale del progetto.

4.1 Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (es. accoglienza, sensibilizzazione, reintegrazione sociale, etc.).

4.2 Indicare i gruppi bersaglio.

Tipologia gruppo bersaglio	
n. dei soggetti destinatari	
Luoghi/contesti per contatto gruppo bersaglio	

4.3 Effetti attesi: definizione qualitativa.

Descrivere qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (max 10 righe).

4.4 Effetti attesi: stima quantitativa.

Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (p.e. richiesta di percorsi di protezione sociale, inserimento del x% di ragazze vittime di sfruttamento) (max 10 righe).

4.5 Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati (max 10 righe).

4.6 Indicare interlocutori/agenti di cambiamento che si intendo coinvolgere nella realizzazione del progetto (max 10 righe)

Sezione 5: descrizione del piano specifico delle attività del progetto.

5.1 Descrizione delle attività (singole azioni) (max 10 righe).

5.2 Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività:

	Qualifica	Livello Formazione Specifico	Livello Formazione Interventi sulla tratta	Orario/settimana	Tipologia Contratto

(aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti)

5.3 Risorse strumentali e materiali (max 10 righe).

Sezione 6: descrizione delle precedenti attività.

6.1 Attività già svolte dall'ente proponente nel settore specifico della tratta e lo sfruttamento sessuale, è possibile allegare eventuale documentazione inerente il numero delle persone assistite in precedenti progetti già finanziati.

6.2 Attività già svolte dall'ente attuatore nel settore specifico della tratta e dello sfruttamento sessuale è possibile allegare eventuale documentazione inerente il numero delle persone assistite in precedenti progetti già finanziati.

Sezione 7: preventivo economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto)

Ente: ____________________

Voce di spesa

Personale

Voce	
Coordinamento	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale coordinamento
Consulenze/supervisioni	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale cons./superv.
Operatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale operatori
Formatori	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale formatori
Segreteria	Totale ore
	Costo medio Orario
	Totale segreteria
	Totale personale

Attrezzature (allegare preventivi)

	Totale attrezzature

Spese di gestione

Voce	
Locali	Totale
Materiali di consumo	Totale
Spese di manutenzione	Totale
Spese utenze	Totale
Spese amministrative	Totale
	Totale gestione

Spese per inserimento socio-lavorativo

Formazione pratica in impresa

Borse lavoro

Altro

Tot. Inserimento

Spese di vitto, alloggio e trasporto

Totale pasti previsti

Costo pasto unitari

Costo unitario pernottamento

Totale pernottamenti previsti

Spese di trasporto

Totale vitto, alloggio e trasporto

Spese di produzione e divulgazione materiale

Totale mat. Divulgativo

Voce di spesa

Altro (Specificare)

Indennità destinatari finali

Totale altro

RIEPILOGO: Totale Preventivo Per Singolo Ente	
Personale	
Attrezzature	
Gestione	
Inserimento socio-lavorativo	
Vitto, alloggio e trasporto	
Produzione e divulgazione materiale	
Altro	
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	

05A00647

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3035
Yen giapponese	134,69
Corona danese	7,4419
Lira Sterlina	0,69255
Corona svedese	9,0875
Franco svizzero	1,5461
Corona islandese	80,77
Corona norvegese	8,2500
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	30,223
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4313
Zloty polacco	4,0530
Leu romeno	37705
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	38,338
Lira turca	1,7377
Dollaro australiano	1,6847
Dollaro canadese	1,6167
Dollaro di Hong Kong	10,1663
Dollaro neozelandese	1,8312
Dollaro di Singapore	2,1315
Won sudcoreano	1334,52
Rand sudafricano	7,7643

Cambi del giorno 31 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3035
Yen giapponese	134,96
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,69120
Corona svedese	9,1057
Franco svizzero	1,5473
Corona islandese	81,13
Corona norvegese	8,2600
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	30,140
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4311
Zloty polacco	4,0806
Leu romeno	37519
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,170
Lira turca	1,7420
Dollaro australiano	1,6826
Dollaro canadese	1,6167
Dollaro di Hong Kong	10,1671
Dollaro neozelandese	1,8301
Dollaro di Singapore	2,1334
Won sudcoreano	1336,87
Rand sudafricano	7,7887

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01011 - 05A01012

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis Lactovac C».

Estratto decreto n. 4 del 14 gennaio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0204/001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia BOVILIS LACTOVAC C vaccino inattivato per bovine per l'immunizzazione passiva nei vitelli contro la diarrea neonatale.

Titolare A.I.C.: Intervet International con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: officine Laboratorios Intervet SA - Salamanca (Spagna) e Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone in vetro da 25 ml - A.I.C. numero 103708018;

10 flaconi in vetro da 5 ml - A.I.C. numero 103708020.

Composizione: ogni dose di vaccino da 5 ml contiene:

principio attivo: rotavirus inattivato bovino, ceppo 1005/78 almeno $10^{7.4}$ $TCID_{50}$, in grado di indurre $\geq$ 1 RPU, rotavirus inattivato bovino, ceppo Holland almeno $10^{7.0}$ $TCID_{50}$, in grado di indurre $\geq$ 1 RPU, coronavirus inattivato bovino, ceppo 800 almeno $10^{5.8ù}$ $TCID_{50}$, in grado di indurre $\geq$ 1 RPU, E. coli K99/F41 inattivato 250 HAU, in grado di indurre $\geq$ 1 RPU;

adiuvanti ed eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovine e manze in gravidanza avanzata).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva delle bovine e delle manze gravide al fine di conferire una protezione passiva ai vitelli (attraverso il colostro), per ridurre la gravità e la durata della diarrea neonatale causata dalle infezioni da rotavirus, coronavirus ed E. coli.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità:

24 mesi;

dopo l'apertura del flacone, utilizzare il vaccino entro 10 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ha efficacia immediata.

05A00629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mgvax»

Estratto provvedimento n. 3 del 14 gennaio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario MGVAX vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro le infezioni da Mycoplasma gallisepticum dei polli:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. numero 101180026.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento:

aggiunta eccipiente e nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario, indicata in oggetto l'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80. La composizione ora autorizzata è la seguente:

composizione: (per dose di vaccino da 0,5 ml)

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: invariati.

Nuova confezione:

si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. numero 101180038.

Validità: la validità della nuova confezione autorizzata resta invariata a 18 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

La confezione flacone da 250 ml (500 dosi) A.I.C. numero 101180026 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrocet 20%».

Estratto provvedimento n. 1 del 14 gennaio 2005

Premiscela medicata per alimenti medicamentosi «GABBROCET 20%».

Confezioni da 10 kg - A.I.C. numero 103592010;

Confezione da 25 kg - A.I.C. numero 103592022.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento:

modifica regime di dispensazione.

Si autorizza la modifica del regime di dispensazione da «ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile» a «ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00627

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan».

Estratto provvedimento n. 2 del 14 gennaio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0130/001/E004

Specialità medicinale per uso veterinario «COBACTAN» sospensione iniettabile.

Confezioni:

flacone multidose da 50 ml a T.P. - A.I.C. numero 101593010;

flacone multidose da 100 ml a T.P. - A.I.C. numero 101593022.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento:

richiesta estensione d'uso nella stessa area terapeutica.

Si autorizza l'estensione d'uso nella stessa area terapeutica così come indicato nella documentazione acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative:

società cooperativa «Novissima» a r.l., con sede in Lucera, via D'Auria, 97, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto di Lucera, in data 23 ottobre 1987, repertorio n. 31233, posizione B.U.S.C. n. 3744/231427, cod. fisc./p. IVA 01690980717;

società cooperativa «Consorzio Edili Artigiani Dauni» a r.l., con sede in S. Paolo Civitate, via C.so Umberto I, 24 costituita per rogito notaio Enrico Cassano di Torremaggiore, in data 27 aprile 1989, repertorio n. 181225, posiz. B.U.S.C. n. 3942/241498, c.f./p. IVA 01776550715;

società cooperativa «Terranova» a r.l., con sede in Poggio Imperiale, via Medugno, 37, costituita per rogito notaio Fabrizio Eccellente di Poggio Imperiale in data 16 luglio 1980, repertorio n. 124, pos. B.U.S.C. n. 2315/178297;

società cooperativa «Trasporti Civitate» a r.l., con sede in S. Paolo Civitate, via S. Paolo, 4, costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore in data 5 gennaio 1989, repertorio n. 16037, pos. B.U.S.C. n. 3885/238942, c.f./p. IVA 01736190719.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma c.c.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia.

05A00722

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative:

società cooperativa «S. Samuele Agricola» a r.l., con sede in S. Nicandro Garganico, via Garibaldi, 16, costituita per rogito notaio Italo Di Maria di S. Nicandro Garganico, in data 17 novembre 1980, repertorio n. 12413, posizione B.U.S.C. n. 2369/180200, cod. fisc./p. IVA 00981880719;

società cooperativa «La Speranza» a r.l., con sede in Ischitella, via Bellini, 6, costituita per rogito notaio Francesco Steidel di S. Paolo C., in data 23 ottobre 1991, repertorio n. 3991, posiz. B.U.S.C. n. 4242/255938, c.f/p. IVA 01947010714;

società cooperativa «La Guardiola» a r.l., con sede in Lucera, via Mantegna, 43, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto di Lucera in data 5 settembre 1977, pos. B.U.S.C. n. 1827/155567, c.f/p. IVA 00407720713.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma c.c.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia.

05A00723

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Insediamenti Produttivi Seregno 91 a r.l.», in Seregno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Insediamenti Produttivi Seregno 91 a r.l.», sede legale Seregno (Milano), via San Pietro 16, costituita per rogito notaio dott. Paolo Carbone di Cesano Maderno, in data 26 settembre 1991, repertorio n. 44971 racc. 5983, B.U.S.C. n. 14819/260300, codice fiscale n. 02178190969.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00724

Modifica della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria della «S.r.l. Rotocalcografica Italiana», in Cinisello Balsamo.

Con decreto n. 35076 del 15 novembre 2004, è modificato il decreto direttoriale n. 34501 del 20 luglio 2004 di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, della ditta «S.r.l. Rotocalcografica Italiana», con sede in Cinisello Balsamo (Milano), unità di Cinisello Balsamo (Milano), nella parte relativa all'indicazione del numero dei lavoratori interessati, che deve intendersi pari a:

2 unità per il periodo 30 marzo 2004 - 31 agosto 2004;

12 unità per il periodo 1° settembre 2004 - 29 settembre.

05A00850

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo IMQ - S.p.a., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 14 gennaio 2005 l'Organismo IMQ SPA, con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità per la famiglia di prodotto «attrezzature fisse per la circolazione stradale» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

05A00599

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo IGQ - S.p.a., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale del 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 14 gennaio 2005 l'Organismo IGQ S.p.A., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità per la famiglia di prodotto «Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione di composti polimerici fibrorinforzati, di acciaio e di alluminio», sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

05A00601

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 10 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: SODIO CLORURO PIERREL MEDICAL CARE anche nelle forme e confezioni: «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml, «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml, «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml, «0,9% soluzione per infusione» 100 sacche 100 ml, «0,9% soluzione per infusione» 30 sacche 250 ml, «0,9% soluzione per infusione» 24 sacche 500 ml, «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche 1000 ml, «0,9% soluzione per infusione» 6 sacche 2000 ml, «0,9% soluzione per infusione» 3 sacche 3000 ml, «0,9% soluzione per infusione» 2 sacche 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, Zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml;

A.I.C. n. 030752149 (in base 10) 0XBHDP (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml;

A.I.C. n. 030752152 (in base 10) 0XBHDS (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml;

A.I.C. n. 030752164 (in base 10) 0XBHF4 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 100 sacche 100 ml;

A.I.C. n. 030752176 (in base 10) 0XBHFJ (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 30 sacche 250 ml;

A.I.C. n. 030752188 (in base 10) 0XBHFW (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 24 sacche 500 ml;

A.I.C. n. 030752190 (in base 10) 0XBHFY (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche 1000 ml;

A.I.C. n. 030752202 (in base 10) 0XBHGB (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 6 sacche 2000 ml;

A.I.C. n. 030752214 (in base 10) 0XBHGQ (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» 3 sacche 3000 ml;

A.I.C. n. 030752226 (in base 10) 0XBHH2 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Confezione: «0,9% soluzione per infusione» «2 sacche 5000 ml;

A.I.C. n. 030752238 (in base 10) 0XBHHG (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 030752149 «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752152 «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752164 «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752176 «0,9% soluzione per infusione» 100 sacche 100 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752188 «0,9% soluzione per infusione» 30 sacche 250 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752190 «0,9% soluzione per infusione» 24 sacche 500 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752202 «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche 1000 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752214 «0,9% soluzione per infusione» 6 sacche 2000 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752226 «0,9% soluzione per infusione» 3 sacche 3000 ml;

classe: «C»;

confezione: A.I.C. n. 030752238 «0,9% soluzione per infusione» 2 sacche 5000 ml;

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 030752149 «0,9% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752152 «0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752164 «0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752176 «0,9% soluzione per infusione» 100 sacche 100 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752188 «0,9% soluzione per infusione» 30 sacche 250 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752190 «0,9% soluzione per infusione» 24 sacche 500 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752202 «0,9% soluzione per infusione» 12 sacche 1000 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752214 «0,9% soluzione per infusione» 6 sacche 2000 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752226 «0,9% soluzione per infusione» 3 sacche 3000 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030752238 «0,9% soluzione per infusione» 2 sacche 5000 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00764

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Ratiopharm Italia»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 11 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM RATIOPHARM ITALIA, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 270, c.a.p. 20128, codice fiscale 12582960154;

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036078018 (in base 10) 12F0G2 (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240;

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio 0,35 g; essenza limone 0,1 g; aroma caramello 0,05 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Il «Lormetazepam Ratiopharm Italia», così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036041, relativo al farmaco «SERELOR» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036041010 (in base 10) 12CW9L (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036041010 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00763

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Parinvenza»

Estratto determinazione A.I.C. n. 12 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARINVENZA nelle forme e confezioni: «"330 mg + 200 mg compresse effervescenti" 20 compresse divisibili».

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egadi n. 7, c.a.p. 20144, Italia, codice fiscale 07512780151.

Confezione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035828019 (in base 10) 125D9M (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa effervescente;

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina - Trento (Italia), via Provina, 2;

Composizione: 1 compressa effervescente:

principio attivo: paracetamolo 330 mg; sodio ascorbato 224 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1050 mg; sodio bicarbonato 945 mg; sorbitolo 225 mg; sodio carbonato anidro 115 mg; aspartame 40 mg; aroma arancio 25 mg; aroma limone 25 mg; dimeticone 10 mg; polisorbato 20 8 mg; povidone 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, nevralgie, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier presentato per il farmaco SINEGRIP (A.I.C. n. 035755) e PARACETAMOLO+VITAMINA C RATIOPHARM (A.I.C. n. 035756) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035828019 «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili;

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035828019 «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00762

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio Pierrel Medical Care»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 14 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune GLUCOSIO PIERREL MEDICAL CARE anche nella forma e confezione «33% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, Zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezione: «33% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml;

A.I.C. n. 030748329 (in base 10) 0XBCP9 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione per infusione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale;

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 181,5 g;

eccipiente: acqua p.p.i quanto basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 030748329 «33% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml;

classe: «C»;

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 030748329 «33% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00761

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Pliva»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 15 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM PLIVA, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - (Milano), via Tranquillo Cremona n. 10, c.a.p. 20092, codice fiscale 03227750969;

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036042012 (in base 10) 12CX8W (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e controllore finale:

Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni, 240;

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio 0,35 g; essenza limone 0,1 g; aroma caramello 0,05 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Il «Lormetazepam Pliva», così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036041, relativo al farmaco «SERELOR» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036042012 (in base 10) 12CX8W (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036042012 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00760

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2004 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2003	Dicembre	121,8	2,3	5,0
	Media	*120,8*		
2004	Gennaio	122,0	2,0	4,7
	Febbraio	122,4	2,2	4,7
	Marzo	122,5	1,9	4,5
	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 515,4 (cinquecentoquindicivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 373,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 536,3 (cinquecentotrentaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 392,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 567,5 (cinquecentosessantasettevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 421,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 581,9 (cinquecentottantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 434,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 590,8 (cinquecentonovantavirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 443,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 599,8 (cinquecentonovantanovevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 451,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 612,5 (seicentododicivirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 463,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 629,1 (seicentoventinovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 478,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 643,6 (seicentoquarantatrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 491,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 660,7 (seicentosessantavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 507,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 675,8 (seicentosettantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 521,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 687,4 (seicentottantasettevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 531,7.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 448,4 (quattrocentoquarantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 312,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 466,6 (quattrocentosessantaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 493,7 (quattrocentonovantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 353,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 506,3 (cinquecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 365,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 514,0 (cinquecentoquattordicivirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 521,8 (cinquecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 379,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 532,9 (cinquecentotrentaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 389,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 547,4 (cinquecentoquarantasettevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 403,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 559,9 (cinquecentocinquantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 414,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 574,9 (cinquecentosettantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 428,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 587,9 (cinquecentottantasettevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 440,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 598,1 (cinquecentonovantottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 449,7.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 400,9 (quattrocentovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 268,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 417,1 (quattrocentodiciassettevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 283,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 441,3 (quattrocentoquarantunovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 305,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 452,6 (quattrocentocinquantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 316,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 459,5 (quattrocentocinquantanovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 322,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 466,4 (quattrocentosessantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 328,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 476,4 (quattrocentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 337,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 489,3 (quattrocentottantanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 349,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 500,5 (cinquecentovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 360,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 513,9 (cinquecentotredicivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 372,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 525,5 (cinquecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 383,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 534,6 (cinquecentotrentaquattrovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 391,3.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 334,7 (trecentotrentaquattrovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 207,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 348,2 (trecentoquarantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 220,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 368,4 (trecentosessantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 377,9 (trecentosettantasettevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 247,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 383,6 (trecentottantatrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 252,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 389,4 (trecentottantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 257,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 397,7 (trecentonovantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 265,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 408,5 (quattrocentottovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 275,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 417,9 (quattrocentodiciassettevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 284,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 429,0 (quattrocentoventinovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 294,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 438,7 (quattrocentotrentottovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 303,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 446,3 (quattrocentoquarantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 276,4 (duecentosettantaseivirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 287,6 (duecentottantasettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 164,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 304,3 (trecentoquattrovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 179,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 312,1 (trecentododicivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 186,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 316,9 (trecentosedicivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 191,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 321,7 (trecentoventunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 328,5 (trecentoventottovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 201,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 337,4 (trecentotrentasettevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 210,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 345,1 (trecentoquarantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 217,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 354,4 (trecentocinquantaquattrovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 225,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 362,4 (trecentosessantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 233,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 368,7 (trecentosessantottovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,8.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 234,5 (duecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 244,0 (duecentoquarantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 124,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 258,2 (duecentocinquantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 264,8 (duecentosessantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 268,8 (duecentosessantottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 150,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 278,7 (duecentosettantottovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 156,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 286,3 (duecentottaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 163,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 292,8 (duecentonovantaduevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 169,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 300,7 (trecentovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 176,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 307,4 (trecentosettevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 312,8 (trecentododicivirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 187,5.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 201,6 (duecentounovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 209,8 (duecentonovevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 92,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 221,9 (duecentoventunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 104,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 227,6 (duecentoventisettevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 109,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 231,1 (duecentotrentunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 234,6 (duecentotrentaquattrovirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 239,6 (duecentotrentanovevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 246,1 (duecentoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 126,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 251,7 (duecentocinquantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 131,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 258,4 (duecentocinquantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 137,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 264,3 (duecentosessantaquattrovirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 142,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 268,9 (duecentosessantottovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 147,1.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 178,8 (centosettantottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1993 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 186,1 (centottantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1994 agli effetti predetti, risulta pari a più 71,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 196,9 (centonovantaseivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1995 agli effetti predetti, risulta pari a più 80,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1996 agli effetti predetti, risulta pari a più 85,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 205,0 (duecentocinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1997 agli effetti predetti, risulta pari a più 88,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 208,0 (duecentoottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1998 agli effetti predetti, risulta pari a più 91,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 212,5 (duecentododicivirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1999 agli effetti predetti, risulta pari a più 95,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 218,2 (duecentodiciottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2000 agli effetti predetti, risulta pari a più 100,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 223,3 (duecentoventitrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2001 agli effetti predetti, risulta pari a più 105,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 229,2 (duecentoventinovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2002 agli effetti predetti, risulta pari a più 110,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 234,4 (duecentotrentaquattrovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2003 agli effetti predetti, risulta pari a più 115,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 238,5 (duecentotrentottovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 2004 agli effetti predetti, risulta pari a più 119,2.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 164,4 (centosessantaquattrovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 171,0 (centosettantunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 180,9 (centottantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 185,6 (centoottantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 188,4 (centottantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 195,3 (centonovantacinquevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 200,6 (duecentovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 205,2 (duecentocinquevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 210,7 (duecentodiecivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 215,5 (duecentoquindicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 219,2 (duecentodiciannovevirgoladue).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 151,4 (centocinquantunovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 166,6 (centosessantaseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 173,5 (centosettantatrevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 176,1 (centosettantaseivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 179,9 (centosettanovevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 184,8 (centoottantaquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 189,0 (centoottantanovevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 194,0 (centonovantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 198,4 (centonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 201,9 (duecentounovirgolanove).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 145,1 (centoquarantacinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 159,7 (centocinquantanovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 163,8 (centosessantatrevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 166,3 (centosessantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 168,8 (centosessantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 172,4 (centosettantaduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 177,1 (centosettasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 181,1 (centoottantunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 186,0 (centoottantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 190,2 (centonovantavirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 193,5 (centonovantatrevirgolacinque).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132,7 (centotrentaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 138,0 (centotrentottovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 143,6 (centoquarantatrevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 152,0 (centocinquantaduevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 155,9 (centocinquantacinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 158,2 (centocinquantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 160,6 (centosessantavirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 164,0 (centosessantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 168,5 (centosessantottovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 172,4 (centosettantaduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 177,0 (centosettantasettevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 181,0 (centottantunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 184,1 (centottantaquattrovirgolauno).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 130,9 (centotrentavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 136,2 (centotrentaseivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 144,1 (centoquarantaquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 147,8 (centoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 152,3 (centocinquantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 155,5 (centocinquantacinquevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 159,8 (centocinquantanovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 163,4 (centosessantatrevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 167,8 (centosessantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 171,6 (centosettantunovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 174,6 (centosettantaquattrovirgolasei).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 122,9 (centoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 127,9 (centoventisettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 135,3 (centotrentacinquevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 140,9 (centoquarantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 143,0 (centoquarantatrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 146,0 (centoquarantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 150,0 (centocinquantavirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 153,4 (centocinquantatrevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 157,5 (centocinquantasettevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 161,1 (centosessantunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 163,9 (centosessantatrevirgolanove).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 115,5 (centoquindicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 127,2 (centoventisettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 130,4 (centotrentavirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 132,4 (centotrentaduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 134,4 (centotrentaquattrovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 137,3 (centotrentasettevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 141,0 (centoquarantunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 144,3 (centoquarantaquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 148,1 (centoquarantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 151,5 (centocinquantunovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 154,1 (centocinquantaquattrovirgolauno).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 119,9 (centodiciannovevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 123,0 (centoventitrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 126,8 (centoventiseivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 133,0 (centotrentatrevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 136,0 (centotrentaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 139,7 (centotrentanovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 142,8 (centoquarantaduevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 145,3 (centoquarantacinquevirgolatre).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1993 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 108,2 (centoottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 114,5 (centoquattordicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 117,4 (centodiciassettevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 119,2 (centodiciannovevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 121,0 (centoventunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 123,6 (centoventitrevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 126,9 (centoventiseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 129,8 (centoventinovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 133,3 (centotrentatrevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 136,3 (centotrentaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1992 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 138,7 (centotrentottovirgolasette).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1994 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 110,1 (centodiecivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 112,9 (centododicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 116,4 (centosedicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 118,8 (centodiciottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 122,1 (centoventiduevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 124,9 (centoventiquattrovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 131,1 (centotrentunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1993 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 133,4 (centotrentatrevirgolaquattro).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1995 è risultato pari a 105,8 (centocinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 108,5 (centoottovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 114,2 (centoquattordicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 117,3 (centodiciassettevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 120,0 (centoventivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 126,0 (centoventiseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1994 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 128,2 (centoventottovirgoladue).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1996 è risultato pari a 102,6 (centoduevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 104,1 (centoquattrovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 105,7 (centocinquevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 110,9 (centodiecivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 113,4 (centotredicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 116,5 (centosedicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1995 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1997 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 103,1 (centotrevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 105,2 (centocinquevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 108,1 (centoottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 110,6 (centodiecivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 113,5 (centotredicivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 116,1 (centosedicivirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1996 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1998 è risultato pari a 101,5 (centounovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 103,7 (centotrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 106,5 (centoseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 108,9 (centoottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 111,8 (centoundicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 114,4 (centoquattordicivirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1997 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 1999 è risultato pari a 102,1 (centoduevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 104,9 (centoquattrovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 107,3 (centosettevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 110,2 (centodiecivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 112,7 (centododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1998 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 114,6 (centoquattordicivirgolasei).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2000 è risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 107,9 (centosettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 110,3 (centodiecivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1999 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 112,2 (centododicivirgoladue).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2001 è risultato pari a 102,3 (centoduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 107,4 (centosettevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2000 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 109,3 (centonovevirgolatre).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2002 è risultato pari a 102,7 (centoduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 105,0 (centocinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2001 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 106,8 (centoseivirgolaotto).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2003 è risultato pari a 102,3 (centoduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2002 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 104,0 (centoquattrovirgolazero).

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 2003 l'indice del mese di dicembre 2004 è risultato pari a 101,7 (centounovirgolasette).

05A00642

Rivalutazione per l'anno 2005 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2005 ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2 per cento. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2005).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2005, se spettante nella misura intera, è pari a € 118,38; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a € 21.309,43;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 283,92; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 29.596,45.

05A00901

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 dicembre 2004, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Fondo immobili pubblici: decreto di chiusura dell'Operazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 2004).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 15, prima colonna, nella parte in cui sono riportati gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti, dove è scritto: «Registrato alla Corte dei conti il *24* dicembre 2004», leggasi: «Registrato alla Corte dei conti il *27* dicembre 2004».

05A00977

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante: «Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2005)

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 10, prima colonna, all'art. 3, comma 3, dove è scritto: «... per ciascuno degli anni 2005 2006, per la partecipazione dell'Italia ...», leggasi: «... per ciascuno degli anni 2005 *e* 2006, per la partecipazione dell'Italia ...».

05A01023

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501027/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00